COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

In data 22.09.2015, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 11.10.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con lettera di reclamo del 09.01.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 2.008,80 oltre interessi legali.
L'intermediario depositava controdeduzioni e, fermo restando il carattere *up front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento, *ex* art. 125 - *sexies* T.U.B., del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo delle commissioni e delle spese non maturate a causa dell'estinzione anticipata.
L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al

fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019

Le commissione accessorie sono dovute *«per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per : i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto; ii) concorrere all'attività istruttoria del contratto; iii) assistere il cedente sino all'erogazione del finanziamento»* sì che in modo legittimo risultano testualmente riferite allo *«svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusioni del contratto*». Del pari le spese fisse contrattuali sono *«inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute … per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione* pro solvendo *del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC».*

In conformità degli orientamenti dei Collegi, tali costi remunerano esclusivamente prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Il Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 1.114,07 per le commissioni accessorie e euro 219,34 per le commissioni di perfezionamento.

Pertanto, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro (1.114,07 + 219,34 =) 1.334,41, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.333,41 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO